

Zeitschrift: Macolin : mensile della Scuola federale dello sport di Macolin e di Gioventù + Sport
Herausgeber: Scuola federale dello sport di Macolin
Band: 55 (1998)
Heft: 1

Artikel: Dovere di diligenza dello sciatore
Autor: Canevascini, Brenno
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-999343>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 13.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>



Dovere di diligenza dello sciatore

di Brenno Canevascini, avvocato

Nel pieno della stagione sciistica val bene la pena di affrontare da queste colonne la tematica del dovere di diligenza dello sciatore con particolare riferimento ai passaggi privi di visibilità.

Le considerazioni che seguiranno, prendono lo spunto da una recente decisione del Tribunale Federale (DTF 122 IV 17ss) ove la massima istanza giudiziaria federale è stata chiamata a statuire su un caso di lesioni personali commesse per negligenza da uno sciatore che aveva travolto degli sciatori fermi dietro ad una cunetta.

Il caso concreto avvenne su una pista blu di una nota località sciistica vallesana, ove dietro una cunetta si è occasionalmente formato un gruppetto di persone che ha voluto portare soccorso ad uno sciatore caduto pesantemente.

Questo gruppo di sciatori era visibile solo da uno sciatore che scendeva dalla montagna ad una distanza di 30-35 metri.

Dopo aver effettuato alcune curve lo sciatore si è lanciato in posizione di ricerca di velocità sulla pista che, effettuati i dovuti accertamenti e conoscendo bene i luoghi, gli sembrava completamente libera.

Giunto al culmine della cunetta lo sciatore fu tuttavia sorpreso dalla presenza del gruppo di sciatori e non gli riuscì né di fermarsi né di evitare il gruppetto di persone ferme dietro la cunetta.

Avvenne quindi una violenta collisione con uno sciatore in particolare che ha subito delle forti contusioni in diverse parti del corpo.

Dal canto suo l'investitore ha subito delle lesioni piuttosto gravi che hanno comportato, tra l'altro, l'uso della sedia a rotelle per un certo periodo a causa di una complicata frattura dell'anca.

L'investitore, che conosceva bene quelle piste ed era in possesso del brevetto di moniteur G+S 1 è stato oggetto di un procedimento penale per lesioni semplici commesse per negligenza a seguito di una querela sporta dallo sciatore investito.

Esaurite le istanze giudiziarie cantonali, la questione è approdata al Tribunale Federale che ha condannato l'investitore per lesioni semplici commesse per negligenza in quanto quest'ultimo aveva violato le più elementari regole di prudenza che le circostanze gli imponevano affinché non eccedesse i limiti del rischio ammissibile.

L'Alta Corte federale ha inoltre affermato che per determinare più precisamente quali sono i doveri imposti dalla prudenza ci si può senz'altro riferire alle norme giuridiche emanate con lo scopo di garantire la sicurezza e evitare gli incidenti, nel caso di specie alle regole stabilite dalla Federazione Internazionale di Sci (FIS).

In particolare il Tribunale federale si è riferito alla regola no. 2 della FIS

che esige che lo sciatore scenda "a vista" e che quindi egli adatti la sua velocità alla distanza di visibilità affinché egli possa fermarsi o effettuare una manovra tendente a evitare gli ostacoli presenti, o prevedibili nel suo campo di visione.

La nostra massima istanza giudiziaria ha pure affermato che in generale, lo sciatore deve sempre tenere conto della possibilità di trovare, nei passaggi senza visibilità, degli ostacoli come degli sciatori caduti e deve quindi ridurre la propria velocità in maniera di poterli, se del caso, evitare, tutto questo indipendentemente dal motivo per il quale quelle persone si trovano in un luogo senza visibilità.

Il Tribunale federale ha quindi ritenuto data la violazione del dovere di diligenza affermando pure l'esistenza del nesso di causalità adeguato tra questa violazione e l'accertata lesione fisica patita dallo sciatore investito.

Sulla base di questi presupposti l'investitore è stato condannato penalmente escludendo, inoltre, una colpa concomitante da parte dello sciatore investito fermatosi dietro una cunetta, in situazione di visibilità quasi nulla. ■

Può finire così ...

